

Processo civile - Processo del lavoro - Omessa notifica del ricorso entro il termine ex art. 415 c.p.c. - Notifica inesistente alla data della prima udienza - Improcedibilità ricorso.

Tribunale di Milano - 16.03-13.05.2010 n. 2174/2010 - Dott. Vitali – E. N. (Avv. Baroni) - INPS (Avv. Cama)

Il mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 415 c.p.c., unito all'inesistenza della notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza per la prima udienza, comportando la violazione dei termini a difesa e l'impossibilità del rituale svolgimento dell'udienza stessa, determina l'improcedibilità del ricorso, non ovviabile con l'autorizzazione, concessa dal Giudice alla prima udienza, alla rinnovazione della notifica.

FATTO - Con ricorso depositato in data 24 marzo 2009, la ricorrente, nata il 4 luglio 1938 a Milano e residente a Bareggio, via Ticino nr. 2, conveniva in giudizio l'INPS, l'Azienda Sanitaria Locate Provincia di Milano nr. 1 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esponendo di aver presentato in data 2 luglio 2008 domanda diretta ad ottenere l'accertamento dello stato invalidante al fine della concessione dell'indennità di accompagnamento; di essere stata sottoposta a visita collegiale che la riconosceva invalida medio grave all'85%, come attestato dal verbale della commissione stessa, notificatole in data 4 novembre 2008; di essere affetta da una serie di gravi patologie a causa delle quali necessita di assistenza costante per la vestizione, la cura e l'igiene personale e le più elementari mansioni domestiche. Ciò premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato che è persona che necessita di assistenza continua perché impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; per l'effetto, l'INPS, o in via subordinata, l'azienda sanitaria convenuta, fosse condannato alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 2 luglio 2008, oltre accessori.

Si costituiva ritualmente l'INPS, dando atto dell'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e concludendo, in via pregiudiziale, per la declaratoria di estinzione e/o improcedibilità del giudizio e, nel merito, per il rigetto della domanda.

Autorizzato il deposito di note, all'udienza del 16 marzo 2010, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

DIRITTO - L'eccezione di improcedibilità del giudizio per l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione sollevata nella memoria difensiva dell'istituto previdenziale è fondata ed assorbente: la difesa dell'INPS lamenta, che, essendo stato depositato il ricorso in data 24 marzo 2009, fissata con decreto 26 marzo 2009 l'udienza di discussione del 10 luglio 2009, la parte ricorrente abbia provveduto alla notificazione solo in data 14 luglio a mezzo posta, perfezionatasi poi in data 21 luglio 2009 e, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza 30 luglio 2008 nr. 20604 (1), ritiene che il giudizio si sia estinto o, comunque, sia divenuto improcedibile, per l'inesistenza della notifica, a nulla rilevando l'autorizzazione alla rinnovazione detta notifica concessa all'udienza del 10 luglio 2009, in presenza di una notifica inesistente e non nulla.

La ricorrente, al contrario, dopo aver precisato che l'atto era stato consegnato per la notifica in data 7 luglio 2009 e inoltrato per la notifica a mezzo posta solo in data 14 luglio 2009, contesta l'inesistenza della notifica del ricorso e ritiene versarsi in una ipotesi di notifica tardiva, che può essere sanata con la rinnovazione della notifica medesima ex art. 291 c.p.c.

Ora, come è noto, la Corte di Cassazione nella sentenza citata, sui presupposti che "la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità e un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" ha ritenuto non rinnovabile la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione, inesistente di fatto o giuridicamente.

Applicando tali principi al caso di specie, decisivo ed assorbente è il rilievo che il mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 415 c.p.c. si è accompagnato all'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 10 luglio 2010 e quindi alla violazione del termine a difesa così da far venir meno l'astratta, possibilità dello svolgimento dell'udienza, di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato (così: Corte Cost. ord, 24 febbraio 2010 nr. 60) (2).

Il ricorso è, quindi, improcedibile.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità e la novità in diritto della questione.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2009, p. 94

(2) V. in q. Riv., 2010, p.